

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 13/03/2026

FATTO

Con ricorso del 17.11.2025, il ricorrente riferisce di aver stipulato un finanziamento di euro 30.000,00 della durata di sette anni con un TAN 16,24% e un TAEG 18,58%. Richiedeva a gennaio 2025 una rimodulazione del debito e l'intermediario elaborava un nuovo piano di ammortamento, applicando le condizioni originarie (TAN 16,24% -TAEG 18,58%). Lamenta come i tassi applicati siano superiori a quelli effettivi globali medi rilevati dalla Banca d'Italia per il periodo di riferimento. Sostiene di aver pagato regolarmente le rate da 617,00 € al mese e, da gennaio 2025, a seguito di rimodulazione, 432,00 € al mese. Tuttavia, l'intermediario chiede "la differenza tra 617 e 432 €" con aggiunta di interessi esorbitanti, per complessivi euro 2,800,00.

Chiede all'ABF "di intervenire". Propone all'intermediario un'offerta saldo e stralcio di 18.000,00 € per "chiudere il tutto ed evitare loro una denuncia penale per usura". Chiede altresì che venga accertata l'applicazione di tassi usurari.

Con le controdeduzioni, l'intermediario riferisce che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il piano di rientro accordato dalla Banca non rappresenta una rimodulazione del piano di ammortamento originario né una rinegoziazione del prestito, conseguendone che ai fini della valutazione degli interessi applicati al contratto si debba fare riferimento unicamente alla data di stipula del contratto di finanziamento originario, a quel tempo inferiori al tasso soglia.

Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In primo luogo va osservato come il ricorrente chieda un accertamento circa l'applicazione del tasso usura e l'intervento dell'Arbitro affinché accetti l'offerta a saldo e stralcio formulata.

La domanda, così come formulata, ha natura costitutiva.

In primo luogo, i Collegi territoriali ritengono inammissibili sia le richieste di condanna all'esecuzione di un obbligo di fare infungibile (ex plurimis, Coll. ABF Roma, n. 23238/19 Coll. ABF Roma, n. 9497/2018 e Coll. ABF Milano, n. 3061/2017), sia le domande di pronunce a carattere costitutivo (v. recentemente, Coll. ABF Roma, n. 13679/21; v. poi, in precedenza e tra le tante, Coll. ABF Bologna, n. 14120/20).

Parimenti, i Collegi sono concordi nell'escludere la sussistenza, in via generale, di un obbligo in capo all'intermediario di rinegoziare le condizioni contrattuali, essendo tale scelta rimessa all'apprezzamento discrezionale della banca mutuante, sulla base di una valutazione insindacabile del merito creditizio, «con la precisazione che la suddetta valutazione debba avvenire nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede che necessariamente informano le relazioni negoziali fra intermediario e cliente».

Quanto sopra non toglie tuttavia che – come affermato ripetutamente da quest'Arbitro (fra le altre, Coll. Milano, dec. n. 1875/2020; Coll. Roma, dec. n. 7731/2020) - la libertà imprenditoriale degli intermediari debba svolgersi, in tutte le fasi dell'operatività nei rapporti con i clienti, secondo correttezza (art. 1175 c.c.) e nel rispetto della diligenza professionale (art. 1176 comma 2, c.c.), ciò che implica il dovere della banca di fornire adeguata assistenza al cliente in generale e, più in particolare, di fornire sollecito riscontro al cliente (cfr., ad esempio, la Comunicazione della Banca d'Italia del 22 ottobre 2007, il Codice di comportamento del settore bancario e finanziario e la Comunicazione della Banca d'Italia n. 993215 del 26 novembre 2012).

La domanda dunque può essere riqualfica e scrutinata in ordine alla legittimità del comportamento dell'intermediario.

Venendo, dunque, al merito, il 28.11.2023 il stipulava un finanziamento di euro 30.000,00 di 84 rate mensili di euro 615,93 ciascuna con un TAN 16,24% e un TAEG 18,58%.

Il 3.01.2025 chiedeva una rimodulazione del debito che, in effetti, l'intermediario accettava (rimodulazione del debito della somma complessiva di euro 44.928,00 comprensivo del residuo debito e delle indennità di ritardo eventualmente maturate mediante il versamento di n. 104 rate da euro 432,00 ciascuna con pagamento 1 ° rata al 03.02.2025 e ultima rata 03.10.2033).

Orbene, il ricorrente ritiene che l'accordo sottoscritto abbia effetto novativo e, pertanto, abbia modificato i termini dell'accordo precedente e da qui discenda l'usurarietà del tasso applicato.

Senonchè la “richiesta di rimodulazione del debito residuo” ha dato luogo ad una rinegoziazione del debito residuo del contratto di finanziamento, disponendo una riduzione della rata mensile (da 615,93 euro a 432,00 euro) e un allungamento del piano di ammortamento (da 84 rate a 104 rate mensili). Invero, il tenore testuale delle clausole fa propendere per la natura meramente integrativa del contratto precedente, non emergendo alcun animus novandi. Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l’atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione e il differimento della scadenza per il suo adempimento non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l’estinzione dell’obbligazione originaria (Cass. civ. n. 16050/2013).

Inoltre, non fondata risulta la domanda relativa al superamento del tasso soglia in materia di usura, in quanto prospettata in termini di usura sopravvenuta, la cui configurabilità è esclusa dall’orientamento consolidato di questo Arbitro (Collegio di Coordinamento, decisione n. 7440/18) e della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675). Nel caso di specie, il contratto sottoscritto nel novembre 2023 prevedeva un TAN 16,24% e l’intermediario fa presente e documenta che i tassi applicati al contratto erano sotto la soglia di usura del periodo di stipula del contratto (pari a 18,63%).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE